

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 16

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

GIANVITTORE VACCARI

**per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno
il 12 gennaio 2010**

- ASSICURATA -

**TRIBUNALE DI BELLUNO
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Belluno 12/01/2010

OGGETTO: trasmissione fascicolo processuale n. 2274/09 NR, n. 2700/09 GIP c/
VACCARI Gianvittore (+1).

**AL SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA**

Così come disposto con ordinanza del 07/12/2009, depositata in cancelleria in data 09/12/2009, del Giudice per le Indagini Preliminari di questo Tribunale, si trasmettono, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 3, co. 4 L. 140/2003, le copie degli atti del fascicolo in oggetto indicato.

Si prega di restituire il duplo della presente in segno di ricevuta.

Si ringrazia.

IL CANCELLIERE - C1
Isabella DI RIECO



N. 2274/09 R.G.N.R.
N. 2700/09 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI BELLUNO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il G.I.P. dott. Federico Montalto

- letti gli atti del procedimento n. 2274/2009 nei confronti di

- 1) VACCARI GIANVITTORE, nato a Feltre l'8.4.1956, ivi residente in via difeso, di fiducia, dall'avv. Maurizio Paniz del Foro di Belluno, con domicilio eletto presso lo Studio del Difensore sito in Belluno, via
- 2) FERRAZZI ANDREA, nato a Feltre il 21.1.1977, residente in Trichiana, via difeso, di fiducia, dall'avv. Stefano Bettiol del Foro di Belluno

I N D A G A T I

del delitto p. e .p. dagli artt. 110 e 595 commi 1°, 2°, 3° c.p., perché, in concorso tra di loro, il primo quale direttore della testata "on line" NewsBelluno.it nonché autore materiale dell'articolo incriminato, il secondo quale autore delle dichiarazioni riportate virgolettate, mediante la pubblicazione in data 11 giugno 2009 sul predetto giornale telematico di un articolo dal titolo "La Lega Nord allo scontro frontale, Sergio Reolon è un grande bugiardo", accompagnato da una foto del Reolon recante la scritta, in rosso, in stampatello e fra virgolette "BUGIARDO", e contenente espressioni ed affermazioni travalicanti il normale esercizio del diritto di critica, anche politica, tramite l'utilizzo di "argomenta ad hominem", tanto da trasmodare nella contumelia e nell'attacco alla personalità morale della persona destinataria delle espressioni usate, offendevano in tal modo la reputazione di Reolon Sergio, presidente uscente della provincia di Belluno. Si legge infatti nell'articolo in oggetto: "Reolon è un grande bugiardo perché dichiara cose false ai propri cittadini, come l'ipotetica cancellazione dei fondi destinati alle aree di confine girati per il terremoto in Abruzzo". "Il senatore della Lega Nord, Gianvittore Vaccari, attacca il presidente uscente della provincia di Belluno Sergio Reolon che andrà ai ballottaggi con il leghista Gianpaolo Bottacin. Dopo che su alcuni organi di stampa locali Reolon colpevolizza la Lega di questi mancati fondi". "I soldi voluti dalla Lega - sottolinea ancora Vaccari - invece sono assolutamente disponibili. Dunque, caro Reolon, i soldi rimangono e la Lega e il governo hanno trovato altri fondi per la popolazione d'Abruzzo. Pertanto, risulta chiaramente che non si toccano le risorse delle zone franche urbane già istituite dalla finanziaria ma si istituiscono altre zone franche autonomamente finanziate come appunto quelle per l'Abruzzo". "Pur capendo i sussulti di certi politici che vogliono essere rieletti, mescolando bugie e menzogne - aggiunge ancora il Senatore della Lega e sindaco di Feltre - non riesco a capire come questo tipo di politici, vedi Reolon, cerchino in tutti i modi di sporcarsi le mani con le menzogne. E' un fatto grave, non può essere presidente dei propri cittadini un bugiardo matricolato che si inventa le cose tramite i quotidiani. Reolon - conclude - vergognati". Ma questa non sarebbe l'unica bugia raccontata da Sergio Reolon ai bellunesi. In questi giorni alla stampa il presidente uscente del PD ha dichiarato di non voler più spendere soldi per la propaganda. Poi, però, sono sbucate "vele" ovunque. Chi le avrà pagate, lo spirito santo? Ah, già: lui è Dio, fa miracoli".



Con l'aggravante di aver commesso il reato tramite internet, da ritenersi a tutti gli effetti mezzo di pubblicità, nonché per aver attribuito un fatto determinato.

In Belluno l'11.06.2009


P.O.: **Reolon Sergio** nato a Caracas (Venezuela) il 22.05.1951, residente a Belluno (BL), via _____, difeso di fiducia dall'**Avv. Claudia Bettiol** del foro di Belluno, con studio in Belluno, P.zza _____

- letta la richiesta, depositata dal P.M. procedente in data 30.11.2009, di trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza dell'indagato VACCARI GIANVITTORE, motivata dal rilievo – ferma la qualifica soggettiva del Vaccari di Senatore della Repubblica – della non operatività, nel caso di specie, della previsione di cui all'art. 3, co. 1, 2 e 3 L. 140/2003 e dell'art. 68 Cost.;

- letta la Memoria ex art. 415 *bis* c.p.p. depositata dal Difensore dell'indagato Vaccari Gianvittore in data 27.11.2009, con la quale, ritenendosi il fatto commesso in stretta correlazione con l'esercizio della funzione parlamentare, è chiesta l'adozione d'un provvedimento di archiviazione o, in subordine (in caso di mancata richiesta di archiviazione da parte dello stesso P.M. procedente), la trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza ai sensi del citato art. 3, co. 4 L. 140/2003;


- preliminarmente rilevato che, a mente del combinato disposto di cui ai commi 3 e 6 art. 3 citato, pur a fronte della difforme richiesta del P.M., il G.I.P., potrebbe emettere decreto di archiviazione ove ritenesse integrati i presupposti di operatività dell'art. 68 Cost.;

- ritenuto che, nel caso di specie, non possa accogliersi *de plano* l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione come esplicito dall'art. 3, co. 1 L. 140/2003, onde dovrà farsi luogo al meccanismo di pregiudizialità parlamentare), posto che: a) l'espressione pronunciata dal senatore Vaccari (come sopra riportata, in seno al capo di incolpazione) e riportata nell'articolo pubblicato sul Quotidiano On Line "NewsBelluno.it" (del quale il Ferrazzi è direttore) non risulta resa nell'ambito dell'attività parlamentare (presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni, risoluzioni, interpellanze o interrogazioni, o qualsiasi altro atto parlamentare); b) la ridetta espressione non risulta pronunciata neppure nell'ambito di attività di "divulgazione, critica, denuncia politica" comunque "connessa alla funzione parlamentare"; c) a tale ultimo proposito, occorre rilevare come, pur non dovendosi limitare l'applicazione dell'insindacabilità ex art. 68 Cost. all'ambito delle funzioni parlamentari in senso stretto (intese quali atti tipici del mandato parlamentare compiuti negli organi parlamentari o paraparlamentari, così escludendosi dal campo di applicazione della prerogativa le attività extraparlamentari esplicitate all'interno di partiti o nel corso di comizi, cortei, trasmissioni radiotelevisive, interviste ad



organi di stampa, ecc.) e correttamente aderendosi all'orientamento secondo cui nell'area della prerogativa parlamentare vanno ricomprese anche le attività extraparlamentari causalmente connesse con l'esercizio della funzione parlamentare propriamente intesa (attività svolte in qualsiasi luogo e con qualsiasi mezzo, nella sede logistica parlamentare, in trasmissioni televisive, in riunioni elettorali, ecc.), sia nondimeno requisito minimo dell'eccezione insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare un "nesso funzionale" tra esternazioni e funzione parlamentare; un tale requisito sussiste, secondo consolidata opinione, nei casi in cui dette esternazioni, ancorché pronunciate su organi di stampa o in trasmissioni televisive, "si inscrivano in un contesto comprensivo di precedenti e numerosi interventi svolti dentro e fuori le aule parlamentari e siano caratterizzate non già da una semplice comunanza con argomenti genericamente trattati in sede parlamentare e semplicemente riconducibili al medesimo contesto politico, ma, al contrario, da una sostanziale corrispondenza con gli interventi espletati nell'esercizio concreto della funzione parlamentare" (così, Cass. pen., sez. VI, 2005/12450; nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, 2007/18689; Cass. pen., sez. I, 2004/1600; Corte Cost., n. 120/2004); in definitiva, ciò che rileva, ai fini dell'applicazione della norma in esame, non è la sola qualifica soggettiva dell'autore delle esternazioni (ossia, la mera qualità di parlamentare), ma il collegamento necessario del contenuto dichiarativo con le "funzioni" del Parlamento, ossia l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario ma che, in ogni caso, deve essere tale da rappresentare l'esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se non in forme tipiche ed anche se esplicatesi *extra moenia*; d) nel caso di specie, le dichiarazioni del Vaccari, mirando a contraddire l'affermazione del Reolon secondo cui alcuni fondi destinati alle aree di confine erano invece stati stomati in favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto, non appaiono inserirsi, allo stato degli atti, in alcuna concreta ed effettiva attività parlamentare, difettando in esse sia il riferimento ad un qualche atto parlamentare del quale il senatore dichiarante fosse stato soggetto attivo, sia - più in generale - il richiamo a temi di confronto di respiro parlamentare nella cui trattazione possa in qualche misura inserirsi l'affondo verbale nei confronti del Reolon (del quale il dichiarante appare evidenziare, più che altro, la finalizzazione dell'espressione menzognera alla rielezione alla carica provinciale, comportamento stigmatizzato come bugiardo e vergognoso);

- ritenuto che, pertanto, questo giudice, non ravvisati i presupposti di immediato accoglimento dell'eccezione in esame, sia tenuto, nel rispetto della previsione di cui all'art. 3, co. 4 L. 140/2003, a disporre la trasmissione in copia degli atti del



procedimento alla Camera di appartenenza dell'indagato, con sospensione del procedimento fino alla deliberazione di essa Camera (e, comunque, non oltre il termine di giorni novanta dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta), affinché la stessa deliberi, nel suo esclusivo potere, in ordine all'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 68 Cost., riservandosi l'emissione del provvedimento di archiviazione nel caso di deliberazione della Camera favorevole all'applicazione dell'art. 68, comma primo, Costituzione

P. Q. M.

- visto e applicato l'art. 3, co. 4 L. 140/2003

dispone l'immediata trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica (camera di appartenenza del parlamentare indagato Vaccari Gianvittore), affinché deliberi in ordine alla questione dell'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione al caso di specie; dispone la sospensione del procedimento per la durata prevista dall'art. 3, co. 5, prima parte L. 140/2003; dispone che gli atti in originale siano restituiti al P.M..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

BELLUNO, 7.12.2009.

IL CANCELLIERE - C1
Isabella GRIECO



IL CIBICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dot. Federico Mantato

DEPOSITATO 09/12/09

IL CANCELLIERE C1
Isabella GRIECO

DEL FASC. PROC. LE
12/01/2010 (ESECUSE LE AFFOGUAZIONI
DA c. 59 A c. 64)

IL CANCELLIERE CHI

Isabella TRIECO

